

ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO

Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni art.5 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76

"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:
 - a. il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
 - b. il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
 - c. la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale;
 - d. i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

IL SINDACO	1. PRIMA DELL'APERTURA DELLE SCUOLE TRASMETTE L'ELENCO DEGLI OBBLIGATI E DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI	ART.114 C.1 D.LGS.VO 297 DEL 16.04.94
LA SCUOLA	2. INIZIATO L'ANNO SCOLASTICO CONFRONTA I REGISTRI DEGLI ALUNNI ISCRITTI NELLE SCUOLE AL FINE DI ACCERTARE GLI INADEMPIENTI ED ENTRO IL 20° GIORNO DALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO DA' COMUNICAZIONE AL COMUNE DI RESIDENZA DEGLI OBBLIGATI PER I NECESSARI RISCONTRI	ART.114 C.2 D.LGS.VO 297 DEL 16.04.94 ART.2,C.3 D.M. 489 DEL 13.12.2001
IL SINDACO SU RICHIESTA DELL'AUTORITA' SCOLASTICA	3. AFFIGGE L'ELENCO DEGLI INADEMPIENTI ALL'ALBO PRETORIO PER UN MESE	ART.114 C.3 D.LGS.VO 297 DEL 16.04.94
IL SINDACO	4. TRASCORSO IL MESE AMMONISCE LA PERSONA RESPONSABILE DELL'ADEMPIMENTO. PUO' ESSERE DATA CONTESTUALE NOTIZIA AI CENTRI DI ASSISTENZA SOCIALE.	ART.114 C.4 D.LGS.VO 297 DEL 16.04.94 ART.2,C.4 D.M. 489 DEL 13.12.2001

IL SINDACO	5. OVE LA FAMIGLIA NON GIUSTIFICHI IL MANCATO ADEMPIMENTO AGISCE IN BASE ALL'ART. 331 DEL C.P.P.	ART.114 C.5 D.LGS.VO 297 DEL 16.04.94
IL COMUNE DI RESIDENZA	6. ENTRO IL MESE DI DICEMBRE PREDISPONE L'ELENCO DEI MINORI SOGGETTI ALL'OBLIGO D'ISTRUZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO E NE DA' NOTIZIA DIRETTA O TRAMITE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.	ART.2,C.2 D.M. 489 DEL 13.12.2001
I DIRIGENTI SCOLASTICI	7. IN CASI DI TRASFERIMENTO DELL'OBLIGATO, TRASMETTONO D'UFFICIO IL" FOGLIO NOTIZIE"	ART.2,C.3 D.M. 489 DEL 13.12.2001
I DIRIGENTI SCOLASTICI	8. NEL CORSO DELL'ANNO VERIFICANO LA FREQUENZA DEGLI STUDENTI. IN PRESENZA DI REITERATE ASSENZE INGIUSTIFICATE, SENTITI I CONSIGLI DI CLASSE, ASSUMONO LE INIZIATIVE PIU' IDONEE A CONTENERE IL FENOMENO . IN CASO DI PERSISTENZA DELLE ASSENZE PROVVEDONO AD INFORMARE IL COMUNE DI RESIDENZA	ART.2,C.5,6 D.M. 489 DEL 13.12.2001
IL COMUNE	9. ENTRO LA CONCLUSIONE DELL'ANNO SCOLASTICO, TRASMETTE ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE I DATI NUMERICI DEI CASI DI EVASIONE DELL'OBLIGO	ART.4,C.1 D.M. 489 DEL 13.12.2001
L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	10. ENTRO IL 30 AGOSTO FORNISCE ALLA REGIONE ED ALLA PROVINCIA I DATI RACCOLTI	ART.4,C.1 D.M. 489 DEL 13.12.2001
COMUNE, REGIONE, PROVINCIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	11. FORMULANO ENTRO IL 30 SETTEMBRE UN PIANO DI PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	ART.4,C.2 D.M. 489 DEL 13.12.2001

Nota: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.